**Allegato n. 9**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

Al MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei

prodotti agro-alimentari – Laboratorio di Catania

Via Alessandro Volta, 19

95122 – Catania

**OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI RILEVANZA COMUNITARIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, EX ART. 60, COMMA 1 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 UHPLC MS-MS - CIG: 8540989716**

**LOTTO N. 1 - LABORATORIO DI CATANIA**

L'anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Laboratorio di Catania, rappresentato dal Dirigente del Laboratorio dott. Giacomo Gagliano, nato a Catania il 16 novembre 1956, codice fiscale: GGLGCM56S16C351F, domiciliato presso il Laboratorio di Catania, C.F. 93121450879, con sede in Catania, via Alessandro Volta, 19

E

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito denominato Affidatario) operatore economico di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice fiscale/Partita I.V.A. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in questo atto rappresentato dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente per la carica presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

PREMESSO

- con nota prot. n. 3574 del 11/03/2020 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, Vico III, ha autorizzato l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Laboratorio di Catania, in seguito denominato "ICQRF", all’avvio di una procedura di gara, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento della fornitura per l’acquisto di strumentazione scientifica, assegnandone i relativi fondi finanziari;

- che con Determina a contrarre in data 20/11/2020, ed in esecuzione all’autorizzazione di cui al punto precedente, l’ICQRF ha proceduto all’espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta, ex art. 60, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, previa valutazione di preventivi, in un unico lotto, per la conclusione di un Contratto per la fornitura ed installazione di n. 1 UHPLC MS-MS;

- con verbale n. \_\_ del \_\_\_\_\_\_\_ la Commissione di gara ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura;

- l’ICQRF, preso atto delle risultanze finali della operazioni di verifica di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice dei Contratti e valutazione, con decreto n. \_\_\_, del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando definitivamente l’appalto in favore di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- è decorso il termine di **trentacinque giorni** dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32, comma 9 del Codice;

- la Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_\_\_), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- la Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché il disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l’Affidatario ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione - la Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue.

ART. 1

DISCIPLINA

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta, il Capitolato tecnico, il Patto di Integrità e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalle linee guida di attuazione adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;

d) dal Codice etico di comportamento adottato dall’ICQRF con Decreto del Capo dell’Ispettorato prot. n. 1222 del 27 novembre 2013 e dal Patto di integrità, sottoscritto dall’Affidatario.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e l’insieme dei documenti di gara prodotti dall’ICQRF prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Affidatario ed accettate dall’ICQRF.

L’ICQRF provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2

OGGETTO

La Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, come sopra rappresentata, si impegna a fornire all'ICQRF, che accetta, alle condizioni tutte specificate nel presente contratto, l’apparecchiatura scientifica costituita da strumentazione per la determinazione dei rapporti isotopici stabili mediante spettrometria di massa (IRMS), con relativa installazione, dettagliatamente descritta nell’offerta della Società stessa e nel Capitolato Tecnico che si intendono materialmente allegati al presente contratto e del quale formano parte integrante.

ART. 3

IMPORTO

L’importo della fornitura, così come risultante dall'offerta economica della Società, ammonta complessivamente ad Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_= (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) più I.V.A. franco Laboratorio.

Detto importo è comprensivo anche del trasporto, dell’installazione nei locali destinati ad accogliere la strumentazione, della messa in funzione e della verifica di conformità, nonché di quant’altro previsto nell’offerta allegata al presente contratto.

ART. 4

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, dietro presentazione di regolare fattura posticipata in modalità elettronica (ai sensi dell’art. 1, commi 209-214 della Legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55), secondo la tempistica e le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

Il pagamento della fattura, avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento l’Appaltatore dovrà trasmettere una fattura elettronica intestata all’ICQRF, nella quale dovrà essere riportata l’indicazione dell’oggetto della fornitura, il CIG, gli estremi del contratto, oltre al Codice Univoco dell’ICQRF.

Si rappresenta, inoltre, che l’ICQRF figura tra i soggetti a cui si applica l’art. 17-ter del D.P.R n. 633/1972 e s.m.i. (c.d. “split payment”).

Il pagamento viene effettuato con bonifico sul conto corrente dedicato n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, intestato all’Affidatario, presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e con le seguenti coordinate bancarie IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La Società è tenuta ad assicurare, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto, pertanto dovrà rendere tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’ICQRF procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L’ICQRF, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’ICQRF applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’ICQRF, non produrrà alcun interesse.

Nel caso l’Affidatario sia costituito da un’aggregazione di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della capogruppo mandataria, sul conto corrente dedicato che sarà comunicato all’ICQRF secondo quanto previsto dalla Legge n. 136/2010. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti le somme loro spettanti.

In caso di autorizzazione al subappalto di specifiche prestazioni ai sensi dell’art. 105 del Codice, è fatto obbligo all’Affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al/ai subappaltore/i, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del/i subappaltore/i entro il predetto termine, l’ICQRF sospenderà l’eventuale successivo pagamento a favore dell’Affidatario.

ART. 5

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, pena la nullità del contratto.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’Affidatario, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge n.136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L’ICQRF verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, la suddetta clausola.

L’Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 6

ASSISTENZA TECNICA E GARANZIE

La Società si assoggetta agli effetti delle garanzie previste dagli artt. 1490-1497 del Codice Civile, rimanendo stabilito che il termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. è di sei mesi.

La Società si obbliga, inoltre, a prestare per il termine di 24mesi, decorrente dalla data di emissione del certificato di collaudo, la garanzia di buon funzionamento della apparecchiatura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1512 c.c., includendo n. 1 manutenzione preventiva e verifica funzionale per anno. Tali attività dovranno essere eseguite secondo i protocolli del fornitore, e tutti i consumabili utilizzati dovranno essere a carico dell’Affidatario. La garanzia dovrà inoltre includere un numero di interventi correttivi illimitato, con tutte le parti di ricambio incluse, oltre alle parti di consumo necessarie a concludere l’intervento tecnico specifico, le spese di viaggio, di diaria e di manodopera del personale. A seguito di ciascuna manutenzione preventiva e verifica funzionale, l’Affidatario dovrà dimostrare che lo strumento esibisce le stesse performance registrate durante la fase della verifica di conformità iniziale. La Ditta dovrà prendere in carico le richieste d’intervento entro le 96 ore dalla ricezione della richiesta. L’intervento dovrà essere concluso con ogni consentita urgenza e, comunque, entro 10 gg lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Per quanto non disposto dal presente articolo, si richiamano le prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico, allegato al presente contratto e del quale forma parte integrante.

ART. 7

INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE

La Società si impegna a fornire, senza alcun diritto a compenso, il proprio personale specializzato per l’installazione, la messa a punto e la regolare esecuzione della strumentazione oggetto del presente contratto, nonché per l'intero periodo di garanzia di cui al precedente art. 5, ovvero per quello maggiore offerto.

ART. 8

CONSEGNA

La consegna dell'intera fornitura funzionante viene regolata secondo quanto previsto dall’art. 3.2 del Capitolato Tecnico. In particolare la consegna dovrà avvenire entro e entro 60 giorni decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. Differenti tempi potranno essere, comunque, concordati dalle parti.

La consegna – franco Laboratorio ICQRF - dovrà avvenire presso il Laboratorio di Catania del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Catania.

La Società si impegna a dare tempestiva comunicazione all’ICQRF del giorno in cui avrà luogo la consegna dell’apparecchiatura.

ART. 9

PENALI

In caso di inadempienze contrattuali, saranno applicate le penali di cui all’art. 6.2 del Disciplinare di gara.

Ove sia accertata l’esecuzione irregolare (come ad esempio per ritardi nella consegna, consegne parziali o non conformi) e ove la ditta, entro n. 3 giorni dalla contestazione, non presenti giustificazioni o le stesse fossero ritenute non valide, il R.U.P. comminerà la penale che dovrà essere pagata tramite detrazione dall’importo della fornitura.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell’importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, il Laboratorio potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all’incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l’esecuzione della fornitura mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell’Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

Le penali non saranno applicate se il ritardo nell’esecuzione della prestazione dipenderà da cause di forza maggiore che dovranno, comunque essere portate tempestivamente a conoscenza dell’ICQRF.

L’ICQRF si riserva, comunque, la facoltà di avvalersi degli artt. 1218 e ss. e 1223 e ss., nonché degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile.

ART. 10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, L’ICQRF potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento nei seguenti casi:

Qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1, dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;

Qualora nei confronti dell’aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art.95 del D.Lgs. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

Qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge n.187/2010 nonché della Determinazione dell’A.N.A.C. n.4/2011;

Applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art.6.3 del presente Disciplinare di gara;

Nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, che impediscano all’impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

In caso di mancato rispetto del termine di consegna, installazione e verifica di conformità disciplinati nel Capitolato tecnico;

In caso di esito negativo della procedura di verifica di conformità;

La risoluzione del contratto è anche disposta per qualunque altro comportamento dell’Affidatario che, a giudizio del Responsabile del procedimento, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto, tale da compromettere la buona riuscita della fornitura affidata. La Stazione Appaltante procederà a contestare l’addebito all’Affidatario tramite PEC, secondo la procedura prevista all’art. 108, comma 3 del Codice dei contratti pubblici.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all’Autorità Nazione Anticorruzione (ANAC) come da Delibera A.N.A.C. n. 1386 del 21.12.2016.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80” (come dispone l’art. 108 c. 2).

ART. 11

RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’ICQRF Laboratorio di Catania può recedere dal contratto in qualunque momento a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviare all’aggiudicatario, nei casi di:

1. Giusta causa; 2. Reiterati inadempimenti dell’aggiudicatario, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a. qualora sia stato depositato contro l’Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Affidatario;

b. qualora l’Affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;

c. qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione, l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’Affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

d. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sull’esecuzione del contratto;

e. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso l'Affidatario dovrà cessare l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.

In caso di recesso si applica quanto previsto all’art.109 del D.Lgs. 50/2016.

Il Laboratorio potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario per iscritto, purché tenga indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In caso di recesso per giusta causa, l'Affidatario ha diritto al solo pagamento delle prestazioni esattamente adempiute, secondo le condizioni di contratto, esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.

Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nell’erogazione della fornitura oggetto del contratto.

ART. 12

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha prestato cauzione definitiva di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) costituita con polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e verrà svincolata nei modi e termini previsti all'art. 103, comma 1, del Codice dei Contratti, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità attestante l’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e, comunque, non prima del termine del periodo di garanzia di cui al precedente art. 6.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso.

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto *ex lege* previsto.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c. e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Affidatario.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’ICQRF, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 9, può rivalersi sulla cauzione.

La garanzia sarà svincolata entro 30 giorni dalla data del collaudo.

ART. 13

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice dei Contratti.

Al di fuori delle ipotesi di subappalto autorizzato, è altresì fatto espresso divieto all’Affidatario di affidare l’esecuzione totale o parziale del contratto a soggetti terzi, pena la risoluzione del contratto.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l’Affidatario, si applicherà l’articolo 106 del Codice.

L’Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’ICQRF.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ICQRF. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991**.** E’ fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall’intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.

L’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Affidatario medesimo, riportando il CIG.

In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, il contratto si intende risolto di diritto**,** fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ART. 14

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione del contratto.

L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ICQRF ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Affidatario è tenuto a risarcire tutti gli eventuali danni.

L’Affidatario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione all’ICQRF delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

ART. 15

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le Parti si impegnano a rispettare la normativa in vigore in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L’Affidatario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara all’art. 24 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritta.

L’ICQRF tratta i dati forniti dall’Affidatario, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall’ICQRF potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, l’Affidatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

L’Affidatario prende atto ed acconsente che la propria ragione sociale ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall’ICQRF anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), l’Affidatario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto l’Affidatario si obbliga a procedere all’esecuzione delle attività di trattamento dei dati personali, nell’integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli ulteriori obblighi ivi previsti. L’Affidatario si impegna, pertanto, ad adottare le misure di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dall’ICQRF. L’Affidatario prende atto che l’ICQRF potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei dati personali applicate.

In ragione dell’oggetto del Contratto, ove l’Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso è nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 29 Codice privacy e dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Codice privacy e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Nel caso in cui l’Affidatario violi gli obblighi del Regolamento UE, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponde integralmente del danno agli interessati. In tal caso, l’ICQRF potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

L’Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

ART. 16

SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione, bollo ed ogni altro onere tributario, del presente contratto sono a carico dell’Affidatario.

L’Affidatario dichiara, a tutti gli effetti di legge, che la fornitura oggetto del presente contratto viene effettuata nell'esercizio di Impresa (art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e s.m.i.) e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto, è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

L’Aggiudicatario è tenuto al rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi del D.M. Ministero Infrastrutture di cui all’art. 73, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (art. 3 e art. 5).

ART. 17

ELEZIONE DEL DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto l’Aggiudicatario elegge il proprio domicilio in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e l'ICQRF presso la propria sede di Catania, via Alessandro volta, 19.

ART. 18

FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Catania.

ART. 19

CLAUSOLA FINALE

Il presente atto è impegnativo per l’Affidatario sin dal momento della sua sottoscrizione. L’efficacia del presente contratto per l’ICQRF è subordinata alla positiva conclusione dell’iter di approvazione dello stesso, così come previsto dalle vigenti disposizioni sul Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato.

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.

ART. 20

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa statale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme del codice civile.

Si allega il patto di integrità

Catania, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per l’ICQRF Per l’Affidatario

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_